



S O G G E T T O A T T U A T O R E
PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DALLE STRUTTURE DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA, COMPETENTI NEI SETTORI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA SANITA',
IMPEGNATE NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile Coordinatore interventi ai sensi dell' OCDPC n. 630 del 3/2/2020

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 –OCDPC 630/2020.

Disposizione operative del Soggetto attuatore alla Protezione civile regionale e all'Azienda regionale di coordinamento per la salute.

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE OCDPC 630/20

VISTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" la quale:

- all'articolo 1 dispone che per la realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, e quindi, anche ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, il Capo del Dipartimento della protezione civile:
 - si avvale di detto Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive;
 - per il tramite dei predetti soggetti coordina le azioni finalizzate all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorsi e di assistenza alla popolazione, degli interventi urgenti e necessari con particolare riferimento alla acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, nonché all'adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria;
- all'articolo 3 dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga ad una serie di disposizione normative;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale del 22 febbraio 2020 recante la nomina del Soggetto attuatore per la Regione Friuli Venezia Giulia, il quale all'articolo 1 dispone che:

- al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Friuli Venezia Giulia competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza, il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore;
- il Soggetto attuatore opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione civile attivata per la gestione dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020;
- il Soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio



S O G G E T T O A T T U A T O R E
PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DALLE STRUTTURE DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA, COMPETENTI NEI SETTORI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA SANITA',
IMPEGNATE NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile Coordinatore interventi ai sensi dell' OCDPC n. 630 del 3/2/2020

2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza.

Preso atto delle successive ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale:

- n. 638, del 22 febbraio 2020, che reca modifiche all'articolo 3 della succitata ordinanza n. 630/2020;
- n. 639, del 25 febbraio 2020, che reca ulteriori modifiche al predetto articolo 3 e che prevede, altresì, all'articolo 3 l'apertura di contabilità speciali intestate ai soggetti attuatori per la realizzazione della attività di gestione della emergenza;
- n. 641, del 28 febbraio 2020, che reca modifiche alla predetta ordinanza n. 639/2020;

Visti:

- il Decreto n. 217/PC/2020 del 22 febbraio 2020 con il quale è stato dichiarato dal Vicepresidente della Regione, Assessore delegato alla Protezione Civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto n. 218/PC/2020 del 22 febbraio 2020, con il quale sono state autorizzate dal Vicepresidente della Regione, Assessore delegato alla Protezione Civile diverse iniziative urgenti di protezione civile a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Atteso che:

- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'articolo 34, nel disporre in merito all'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali, consente pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19":
 - all'articolo 11 nell'introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e medicali stabilisce che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture e che ai contratti relativi all'acquisto dei predetti dispositivi nonché ad ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.;
 - all'articolo 12 autorizza il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del Soggetto attuatore CONSIP s.p.a., all'acquisto di dispositivi di assistenza volontaria;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza



S O G G E T T O A T T U A T O R E
PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DALLE STRUTTURE DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA, COMPETENTI NEI SETTORI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA SANITA',
IMPEGNATE NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile Coordinatore interventi ai sensi dell' OCDPC n. 630 del 3/2/2020

epidemiologico da COVID-19”;

Precisato che la situazione emergenziale in cui versa il territorio nazionale e regionale necessita della rapida acquisizione di forniture di beni durevoli e di consumo, nonché di servizi necessari a garantire il contenimento e la gestione della emergenza sanitaria COVID-19, sulla base dei fabbisogni che vengono via via manifestati dagli enti del Servizio sanitario regionale, al fine di assicurare a dette strutture sanitarie le dotazioni ed i servizi occorrenti all’assistenza alla popolazione in relazione alle eccezionali e urgenti necessità;

Atteso che:

- nell’ambito del territorio regionale, ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”, opera l’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) quale ente che, ai sensi dell’articolo 4 di detta legge, fornisce il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale oltre che per acquisiti di beni e servizi per conto dell’Amministrazione regionale - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
- pertanto, l’ARCS, in forza del modello organizzativo delineato dalla LR 27/2018 assicura anche funzioni strumentali alla realizzazione del fine istituzionale dell’Amministrazione regionale a garanzia del Servizio sanitario regionale;

Precisato, per, quanto sopra che il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia in qualità di Soggetto attuatore, in relazione all’emergenza sanitaria ed ai fini del superamento della stessa, ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive ordinanze, per l’espletamento degli interventi e le azioni di coordinamento con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi necessari all’assistenza alla popolazione, opera attraverso la Protezione civile regionale e l’ARCS;

Dato atto che, nell’ambito dell’emergenza in parola, le deroghe previste dalla normativa nazionale per il Soggetto attuatore trovano applicazione, per il suo tramite, sia per la Protezione civile che per ARCS;

Atteso, infine, che, data la particolare situazione del mercato, di cui ampia diffusione è stata data anche nelle cronache internazionali, nazionali e locali, i fornitori esteri e, in particolare quelli ubicati nella Repubblica popolare cinese, pongono, quale condizione contrattuale imprescindibile e a titolo di *condicio sine qua non* per la formulazione del proprio consenso alla conclusione del contratto, la produzione da parte della Stazione appaltante del pagamento anticipato per l’intero importo all’atto della sottoscrizione del contratto senza la presentazione di apposita fideiussione ovvero con la produzione di apposita lettera di credito, strumento finanziario tipico delle imprese commerciali e, pertanto, non rientrante tra le procedure ordinarie della contrattualizzazione di parte pubblica;

Tutto ciò premesso, il Presidente della Regione nella qualità di Soggetto Attuatore

DECRETA

1. in relazione al periodo di vigenza dello stato di emergenza nazionale dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è dato atto che per l’espletamento degli interventi ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto attuatore opera attraverso la Protezione civile regionale e l’Azienda regionale di coordinamento per la salute;
2. nell’ambito dell’emergenza di cui al comma 1, è dato atto che al fine di assicurare, attraverso una tempestiva conclusione dei procedimenti, la più rapida ed ampia assistenza alla popolazione, le



S O G G E T T O A T T U A T O R E
PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DALLE STRUTTURE DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA, COMPETENTI NEI SETTORI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA SANITA',
IMPEGNATE NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile Coordinatore interventi ai sensi dell' OCDPC n. 630 del 3/2/2020

- deroghe previste dalla normativa nazionale per il Soggetto attuatore trovano applicazione oltre che per la Protezione civile anche per l'Azienda regionale di coordinamento per la salute;
- 3.** per procedere con urgenza alle necessarie acquisizioni delle forniture e dei servizi volti a fronteggiare e contenere l'emergenza di cui al comma 1, la Protezione civile e l'Azienda regionale di coordinamento per la salute possono procedere al pagamento anticipato per l'intero importo all'atto della sottoscrizione del contratto senza la presentazione di apposita fideiussione ovvero con la produzione di apposita lettera di credito.

IL SOGGETTO ATTUATORE
dott. Massimiliano Fedriga